

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo dà attuazione agli indirizzi dell'Assemblea e da essa può essere revocato per gravi motivi.

Competenze, tra le altre: eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; proporre i programmi di attività; predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; deliberare su ammissione ed esclusione degli associati e sulle sanzioni disciplinari; stipulare atti e contratti; curare la gestione dei beni; individuare le attività diverse ex art. 6 CTS; attribuire eventuali incarichi (es. Segretario, Tesoriere).

Composizione: è formato da 3 a 5 componenti, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea; durata in carica 4 anni; rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 c.c. sulle cause di ineleggibilità e decadenza.

Funzionamento: è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Può riunirsi con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione certa dei partecipanti e la partecipazione simultanea.

Cooptazione: in caso di cessazione di un consigliere, il Consiglio può cooptare un sostituto che resta in carica fino alla prima Assemblea utile, che potrà confermarlo o sostituirlo; in caso di decadenza della maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e l'Assemblea deve provvedere a nuova nomina.

Iscrizione al RUNTS: gli amministratori, entro 30 giorni dalla nomina, richiedono l'iscrizione nel RUNTS indicando a quali di essi è attribuita la rappresentanza e se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza è generale; le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non ne era a conoscenza il terzo.

Cariche: il Vice Presidente è eletto dal Consiglio tra i propri membri e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; il Segretario, eventualmente eletto, verbalizza le riunioni e cura i libri sociali; le funzioni di Tesoriere possono essere attribuite ad un consigliere.

ART. 9 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione verso l'esterno e in giudizio e compie gli atti che la impegnano.

È eletto dall'Assemblea tra i propri componenti; è membro del Consiglio direttivo; dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza, dimissioni o revoca per gravi motivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio, convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio e del Presidente.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio e cura l'ordinaria amministrazione in base alle direttive degli organi sociali, riferendo al Consiglio in merito all'attività svolta.

ART. 10 – Organo di controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di controllo, anche monocratico. È obbligatorio nei casi previsti dall'art. 30 CTS.

I componenti devono possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. (almeno uno iscritto nel registro dei revisori legali in caso di organo collegiale) e sono soggetti alle incompatibilità ex art. 2399 c.c.

Compiti: vigilare su osservanza di legge e Statuto e sui principi di corretta amministrazione; verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo funzionamento; esercitare il controllo contabile se non nominato il revisore legale; monitorare il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attestare la conformità dell'eventuale bilancio sociale alle linee guida ministeriali.

ART. 11 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e ricorrono i requisiti di legge, l'Associazione nomina un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, utili e avanzi, deve essere impiegato per le attività istituzionali e connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 14 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti; rendite patrimoniali; proventi da attività di raccolta fondi; proventi da attività diverse ex art. 6 CTS.

ART. 15 – Bilancio di esercizio

L'Associazione redige annualmente il bilancio di esercizio con decorrenza 1° gennaio – 31 dicembre.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce; è depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro il 30 aprile di ogni anno, salvo diverso termine di legge.

ART. 16 – Bilancio sociale e informativa sociale

Al ricorrere dei presupposti di legge, l'Associazione pubblica annualmente e aggiorna nel proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Quando obbligatorio, l'Associazione redige e deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito il bilancio sociale, secondo le linee guida ministeriali.

ART. 17 – Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri: a) libro degli associati; b) registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale; c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea; d) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo; e) libri degli eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo modalità stabilite dal Consiglio direttivo e nel rispetto della normativa in materia di privacy.

ART. 18 – Volontari

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione tempo e capacità.

L'attività dei volontari è personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro anche indiretto; non può essere retribuita e sono vietati rimborsi forfetari. Sono rimborsabili esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 17 CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 19 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti del CTS.

In ogni caso, il numero dei lavoratori – anche associati – non può superare il 50% del numero dei volontari o, alternativamente, il 5% del numero degli associati.

ART. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati.

ART. 21 – Rinvio

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi statutari o arreca danni materiali o morali all'Associazione può essere escluso, con provvedimento motivato del Consiglio direttivo comunicato all'interessato; l'esclusione ha effetto trascorsi 30 giorni dalla comunicazione. Entro tale termine l'escluso può chiedere che decida l'Assemblea ordinaria, dopo averne ascoltato le controdeduzioni.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate e non vanta alcun diritto sul patrimonio sociale. I diritti di partecipazione non sono trasferibili e le somme versate non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

ART. 6 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di controllo (se nominato o se obbligatorio per legge); e) il Revisore legale (se nominato o obbligatorio).

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 7 – Assemblea

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; ciascun associato ha un voto.

Gli enti del Terzo settore associati hanno fino a un massimo di cinque voti, in proporzione al numero dei loro aderenti, ai sensi dell'art. 24 CTS e dell'art. 2373 c.c., in quanto compatibile.

È ammessa la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail/PEC) contenente luogo, data e ora di prima e seconda convocazione e ordine del giorno, inviata almeno sette giorni prima.

L'Assemblea può tenersi con mezzi di telecomunicazione che garantiscano: l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione simultanea e l'esercizio del diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni qual volta ne sia fatta richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Competenze inderogabili dell'Assemblea: nomina e revoca dei componenti del Consiglio direttivo, del Presidente, dell'eventuale Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale; approvazione del bilancio di esercizio; deliberazioni sulla responsabilità degli organi sociali; esclusione degli associati; modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto; eventuale regolamento assembleare; scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo Statuto.

Quorum: l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non votano.

L'Associazione può, ai sensi dell'art. 6 CTS, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti e secondo i criteri individuati dalla normativa vigente. L'individuazione concreta delle attività diverse è di competenza del Consiglio direttivo. L'Associazione non prevede limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non ammette discriminazioni di qualunque natura nell'ammissione degli associati.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro – nei limiti di quanto previsto dal CTS – che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a contribuire alle attività con la propria opera e competenze.

La domanda di ammissione, in forma scritta o tramite modulo online sul sito www.diabetefacile.it (sezione "Iscriviti"), deve indicare: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo e-mail, nonché la dichiarazione di conoscere e accettare Statuto e regolamenti e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio direttivo delibera sulle domande d'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte; l'ammissione è annotata nel libro degli associati ed è comunicata all'interessato. In caso di rigetto, il Consiglio direttivo motiva la decisione entro 60 giorni e la comunica all'interessato; quest'ultimo può chiedere che si pronunci l'Assemblea con la prima convocazione utile.

La qualità di associato è a tempo indeterminato e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto.

ART. 4 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto di: eleggere gli organi sociali ed essere eletti; essere informati sulle attività e controllarne l'andamento; frequentare i locali; partecipare alle iniziative; concorrere all'elaborazione e approvazione del programma di attività; ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di: rispettare Statuto e regolamenti; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto; versare la quota associativa annuale, fissata dall'Assemblea (attualmente pari a € 30,00).

ART. 5 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta al Consiglio direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in Assemblea in data 30/1/2026

Firma [Signature]
 Firma [Signature]
 Firma [Signature]
 Firma [Signature]
 Firma [Signature]
 Firma [Signature]

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. n. 117/2017

6 m. 15.41.370 (ART. 26, DLGS N. 105/2018).

Agenzia Entrate
 Direzione Provinciale di Aversa
 Ufficio di Concessione
ESENTE **ES** **ITE**
 9 FEB 2026
 9 FEB 2026
 L'OFFICIALE
 Nicola Bisposito

STATUTO**Associazione di Promozione Sociale "DiabeteFacile APS"****ART. 1 – Denominazione, sede e durata**

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito "Codice del Terzo settore" o "CTS"), una associazione non riconosciuta denominata "DiabeteFacile APS" (di seguito, "Associazione").

In base al D.Lgs. n. 117/2017, l'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione esclusivamente dopo e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casoria, in via Cavour, 85. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio direttivo; il trasferimento in altro Comune comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento potrà essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria ai sensi del presente Statuto.

ART. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine svolge, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. c) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

In via esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione intende: promuovere, attraverso campagne di sensibilizzazione, la prevenzione della patologia diabetica e la consapevolezza della popolazione sulle relative problematiche; promuovere l'educazione sanitaria del paziente diabetico e della sua famiglia; facilitare l'inclusione sociale del paziente diabetico nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; organizzare incontri ed eventi con medici, nutrizionisti, psicologi e farmacisti per l'educazione alla gestione della malattia (alimentazione, insulina, glicemia, ecc.); supportare giovani pazienti con materiali informativi (opuscoli, guide, video tutorial) e incontri di peer-support; organizzare focus e workshop su alimenti a basso indice glicemico; fornire assistenza informativa sull'uso di apparecchiature per il controllo glicemico e sulle normative vigenti a tutela delle persone con diabete.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Associazione di Promozione Sociale "DiabeteFacile APS"

Sede legale: Via Domenico Fontana, 27 Isolato 3 c/o abitazione Sig. Gustavo AVITABILE – 80128 Napoli (NA)

PEC: info@pec.diabetefacile.it

Codice Fiscale: 95340740638

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 17:30, presso il Centro Meridiana Casalnuovo di Napoli piano 3 interno 56, si riunisce l'Assemblea Straordinaria degli associati dell'Associazione "DiabeteFacile APS", regolarmente convocata, per trattare e deliberare sul seguente,

Ordine del Giorno

- 1) INTEGRAZIONE e MODIFICA STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "DIABETEFACILE" in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460, ai sensi dell'art.3 c.2 Decreto 18/07/2003 n.266 ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;**
- 2) Cambio sede legale dell'Associazione "DIABETEFACILE" in Via Domenico Fontana, 27 Isolato 3 c/o abitazione Sig. Gustavo AVITABILE – 80128 Napoli (NA),**

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Caterina Damiano, che chiama alle funzioni di segretaria la sig.ra Giovanna SCARPATI.

Il Presidente constata e dichiara che la riunione è stata regolarmente convocata, e che sono presenti i sig.ri:

1. DAMIANO Caterina in qualità di Presidente;
2. PARDI Domenico in qualità di Vicepresidente;
3. AVITABILE Gustavo in qualità di Vicepresidente;
4. OMETO Luigi Rosario in qualità di Tesoriere;
5. SCARPATI Giovanna in qualità di Segretaria;
6. LOMBARDO Emmanuel in qualità di socio fondatore;

Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno previsto.

Passando alla trattazione del punto 1) dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che a seguito ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 si è reso necessaria l'iscrizione nel registro R.U.N.T.S. per gli effetti della normativa citata e per beneficiare delle agevolazioni previste dal D.lgs. 4/12/99 n.460.

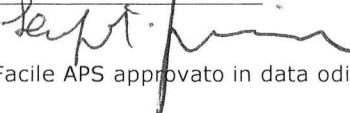
Il Presidente da quindi lettura del nuovo Statuto dell'Associazione, aggiornato in conformità al D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e necessario per l'iscrizione nel RUNTS, normativa di cui sopra, Statuto, che dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità dei voti.

Lo statuto, verrà registrato secondo le modalità previste dalla legge, si compone di n.21 articoli, viene contrassegnato dalla lettera A e va a formare parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Presidente passando alla trattazione del punto 2) dell'o.d.g. comunica la variazione della sede legale in: Via Domenico Fontana, 27 Isolato 3 c/o abitazione Sig. Gustavo AVITABILE – 80128 Napoli (NA), la proposta viene sottoposta a votazione ed approvata all'unanimità dei voti. Non essendovi nient'altro su cui deliberare l'Assemblea Straordinaria viene sciolta alle ore 19,00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Casalnuovo, 30/01/2026

Il Presidente dell'Assemblea
Il Segretario verbalizzante

Allegato "A": Statuto DiabeteFacile APS approvato in data odierna.